

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1881

cole come i suoi apprezzamenti siano infondati; ma non mi dilungo di più, perchè non dubito che la Camera non voglia respingere la sua proposta.

PRESIDENTE. L'ha ritirata. Quindi non essendovi più emendamenti, pongo ai voti l'articolo 100, nel testo che ho letto.

(È approvato.)

Ora verrebbe un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fazio Enrico, che è del tenore seguente:

« Coloro che sono elettori politici in forza della presente legge sono altresì elettori amministrativi. »

Siccome poi per gli articoli che verranno potrebbe aumentarsi il numero degli elettori, credo che quest'articolo aggiuntivo sia bene venga rimandato in fondo della legge.

È presente l'onorevole Fazio?

(Non è presente.)

Allora lo rimandiamo senz'altro.

« Art. 101. Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovansi iscritti sulle liste elettorali in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n° 3903 (serie 2ª), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato. »

Qui viene l'opportunità di occuparsi di quella disposizione transitoria che era stata inclusa da principio nell'articolo 2, e che è del tenore seguente:

« Nella prima lista elettorale, che verrà formata in esecuzione della presente legge, saranno iscritti anche coloro i quali, non trovandosi nelle condizioni espresse negli articoli... dimostrino ciò non ostante di possedere le cognizioni richieste dalla legge sull'insegnamento obbligatorio.

« Il titolo d'iscrizione sarà rilasciato da una Commissione riunita nel capoluogo del rispettivo mandamento e composta del pretore che ne avrà la presidenza, del delegato scolastico mandamentale, di un delegato della deputazione provinciale, del conciliatore e del soprintendente alle scuole comunali del capoluogo. »

Questa era la proposta che il Ministero aveva fatta all'articolo 2, e che poi fu rimandata alle disposizioni transitorie.

Vi sono diversi emendamenti a questa proposta. Uno dell'onorevole Romeo, che è del tenore seguente:

« . . . dimostrino ciò nonostante, con titoli rilasciati da autorità o da istituti scolastici, o da persone autorizzate al pubblico insegnamento, di aver compiuto sotto i passati sistemi d'istruzione, un

corso di studi corrispondente almeno a quello della seconda classe elementare. »

Poi l'onorevole Bizzozero ha mandato oggi stesso quest'altro emendamento manoscritto: « Nella prima lista elettorale che verrà formata in esecuzione della presente legge saranno iscritti anche coloro i quali non trovandosi nella situazione richiesta dagli articoli, dimostrino di saper leggere e scrivere. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Bizzozero è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Bizzozero ha facoltà di svolgerlo.

BIZZOZERO. Brevissime parole. Sono dolente di non poter approvare la disposizione transitoria proposta dal Ministero.

Tutti o quasi tutti gli oratori, che hanno parlato in questa discussione, hanno convenuto che la istruzione obbligatoria non fornisce un criterio di capacità e costituisce semplicemente una garanzia della segretezza e quindi della libertà e sincerità del voto. Con questa disposizione transitoria si stabilisce il principio contrario.

Infatti, quando si dice: « Nella prima lista elettorale saranno iscritti anche coloro che dimostreranno di possedere le cognizioni richieste dalla legge sull'insegnamento obbligatorio » si viene sostanzialmente a dire: che c'è un nesso fra queste cognizioni e il diritto elettorale; si viene a dire che le cognizioni date dalla istruzione obbligatoria sono atte a formare un capace elettore ed io non posso proprio sottoscrivere a questo concetto.

Si dirà che si vuole stabilire parità di trattamento fra gli elettori: che tutti gli elettori debbono essere forniti degli identici requisiti. Or bene col metodo proposto dal Ministero invece di stabilire parità si crea una disparità di trattamento: imperocchè se gli adulti mancano delle cognizioni della istruzione obbligatoria ciò non avviene per loro colpa; avviene perchè al tempo di loro fanciullezza non era istituita l'istruzione obbligatoria: quindi non mi pare che si possa escluderli dall'esercizio elettorale senza offendere la giustizia. Si pretenderà forse che gli adulti si muniscano oggi delle cognizioni proprie dell'istruzione obbligatoria leggendo quei libriccini di cui ci parlava l'onorevole Mariotti in un suo brillante discorso? Io credo che ciò non si possa pretendere, da uomini di 40, 50 o 60 anni; no: questo non avverrà mai, non può avvenire, e quindi mantenendo questa disposizione transitoria, così come è proposta dal Ministero, la concessione del voto fatta alle condizioni accennate nella disposizione medesima si risolve in una concessione illusoria. Riguardo agli adulti, bisogna francamente